SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2004, n. **245.**

Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto in particolare il comma 13 dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rinvia ad apposito decreto di natura regolamentare da adottarsi dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine della definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Agenzia stessa;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in data 20 maggio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Disciplina regolamentare

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata «Agenzia», è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato «legge di riferimento», al fine di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

Art. 2.

Natura giuridica

1. L'Agenzia, che ha sede in Roma, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.

2. L'Agenzia opera in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Art. 3.

Compiti e funzioni

1. L'Agenzia, nell'attuare i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 48, commi 3 e 5, della legge di riferimento opera per la tutela del diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, per l'unitarietà del sistema farmaceutico, per l'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare, per l'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il rafforzamento dei rapporti nazionali con le Agenzie degli altri Paesi e con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali.

Art. 4.

Indirizzo

1. L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute.

2. Il Ministro della salute, in particolare:

a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 48 della legge di riferimento e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;

b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere, trasmettendoli alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di seguito denominata Conferenza Stato-Regioni;

c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia e lo trasmette con le proprie considerazioni alla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *h)* della legge di riferimento;

d) acquisisce, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi del comma 5, lettera *i)* dell'articolo 48 della legge di riferimento e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *e)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 48 della legge di riferimento, il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata triennale, che può essere aggiornata annualmente, ove, in particolare, sono definiti gli obiettivi e i correlati risultati per le tematiche di seguito indicate:

a) garanzie del mantenimento dell'unitarietà del sistema farmaceutico per assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e favorendo la ricerca;

b) interventi per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;

c) rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA;

d) realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, di attività di informazione indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.

TITOLO II
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 5.
Organi

1. Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera *b)* della legge di riferimento, è composto da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, le delibere relative alle materie di cui all'articolo 48, comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge di riferimento.

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su istruttoria del Direttore generale:

a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale ed annuale di attività dell'Agenzia e li trasmette al Ministro della salute;

b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;

c) delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;

d) approva i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge di riferimento;

e) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo;

f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, della legge di riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul farmaco di cui al citato articolo 48, comma 19, della legge di riferimento;

h) provvede alla nomina della Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico di cui all'articolo 21 del presente regolamento;

i) approva la lista degli esperti dell'Agenzia con comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i relativi compensi, nel limite massimo di venti unità. Per assicurare le attività di consulenza per l'Agenzia, per le funzioni istruttorie nell'ambito delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a livello europeo, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di consulenti, ai quali è corrisposta una indennità di presenza;

j) propone al Ministro della salute la variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:

a) la verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto alle singole regioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento;

c) a decorrere dall'anno 2005, il compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, nel rispetto della disposizione recata dall'articolo 48, comma 12, della legge di riferimento.

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.
Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui redige l'ordine del giorno.

2. Cura, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, i rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le Società scientifiche, le Associazioni industriali e le Associazioni dei consumatori e dei pazienti e con le Organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del Direttore generale.

Art. 8.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o anche su richiesta di almeno due componenti.

2. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro componenti su cinque. In caso di mancanza o di irregolarità dell'avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione, comunque, si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti al Consiglio di amministrazione può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.

5. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

6. Delle sedute del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, a cura di un segretario individuato dal Presidente all'interno dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 9.

Durata, incompatibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Presidente e i Consiglieri non possono svolgere attività che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia o cagionare nocumento all'immagine della stessa, ovvero comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

3. Non può essere nominato Presidente o componente del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina, nel caso in cui non partecipano per tre volte consecutivamente alle riunioni senza giustificato motivo e nei casi di incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 10.

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera *a)*, della legge di riferimento a persona in possesso di diploma di laurea specialistica, con qualificata e documentata competenza ed esperienza sia sul piano tecnico-scientifico nel settore dei farmaci, sia in materia gestionale e manageriale.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attività, emanando i provvedimenti che non siano attribuiti agli altri organi della stessa. È responsabile del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il Direttore generale in particolare:

a) predispone e propone per la deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione:

i) programmi triennali e annuali di attività dell'Agenzia accompagnati dai rispettivi documenti di bilancio previsionale e di rendicontazione;

ii) gli schemi di regolamenti interni necessari per assicurare il funzionamento dell'Agenzia;

iii) la dotazione organica complessiva e la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

b) stipula la convenzione di cui al precedente articolo 4, comma 3 del presente regolamento;

c) definisce gli obiettivi delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali, ne stabilisce i livelli di responsabilità ed attua le modalità di incentivazione economica per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati;

d) attua la ripartizione tra gli uffici di direzione generale delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

f) attua le misure idonee ad assicurare le funzioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* della legge di riferimento;

g) redige i periodici rapporti informativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del presente regolamento, li sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e li trasmette al Ministro della salute;

h) propone al Consiglio di amministrazione l'elenco degli esperti e dei consulenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *i)* del presente regolamento;

i) mantiene i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'EMEA e gli altri Organismi internazionali.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare ed informando i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore generale è sostituito da altro dirigente da lui designato.

5. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il Ministro della salute. Esso ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Art. 11.

Revoca, decadenza e incompatibilità del Direttore generale

1. Con la stessa procedura prevista per la nomina il Direttore generale dell'Agenzia può essere revocato dall'incarico dal Ministro della salute per comprovate irregolarità nell'esercizio dell'attività svolta, per i risultati negativi della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi a lui affidati o per il mancato rispetto dei doveri informativi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *g)* del presente regolamento.

2. Non può essere nominato Direttore generale e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori è costituito in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 48, comma 4, della legge di riferimento, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un componente designato dal Ministro della salute e da uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. Al Collegio compete, altresì, il controllo contabile dell'Agenzia.

3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.

4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.

Art. 13.

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Delle sedute del Collegio è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 14.

Durata, incompatibilità e decadenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Non possono essere nominati e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado.

3. Viene dichiarato decaduto dal Ministro della salute, sentita l'Amministrazione designante, il componente del Collegio che viola gli obblighi di cui al precedente articolo 12, comma 3, ovvero che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio.

4. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un componente, si provvede alla nomina per ricostituire il Collegio con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)* del presente regolamento.

Art. 15.

Casi particolari di scioglimento degli Organi

1. Il Ministro della salute può, con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Agenzia per manifesta incapacità di perseguire gli scopi assegnati all'Agenzia, anche con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nel settore dell'assistenza farmaceutica, così come previsto all'articolo 48, comma 13, della legge di riferimento, o in caso di manifesta impossibilità di funzionamento degli Organi o per gravi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.

Art. 16.

Commissario straordinario

1. Nei casi di cui all'articolo 15, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, può essere nominato un Commissario

straordinario, che assume temporaneamente e per un periodo massimo di tre mesi i poteri del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Commissario deve assicurare la gestione ordinaria, in attesa della ricostituzione degli Organi ordinari.

3. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato dal decreto di nomina.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Art. 17.
Assetto organizzativo

1. L'organizzazione dell'Agenzia è strutturata in sei aree funzionali, di cui cinque tecniche ed una amministrativa, che assicurano la completezza, l'unitarietà e l'integrità dei provvedimenti di competenza.

2. Le aree funzionali sono ripartite in uffici dirigenziali non generali, che non possono superare complessivamente il numero di quindici, ciascuna delle quali è coordinata da uno dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale. Espletano le funzioni ed i servizi indicati nei programmi annuali e triennali di attività dell'Agenzia e operano per progetti con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse attribuite. Nell'organizzazione dell'Agenzia è, altresì, previsto un Ufficio stampa e della comunicazione, il cui responsabile è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale.

3. La Conferenza dei coordinatori e dei preposti agli uffici, presieduta dal Direttore generale, assicura la collegialità dell'attuazione dei programmi e dei risultati conseguiti.

4. Alle dirette dipendenze del Consiglio di amministrazione è posto l'Ufficio di Presidenza, all'interno del quale è scelto il Segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Osservatori nazionali

1. Nel rispetto dell'articolo 48, comma 8, della legge di riferimento sono trasferiti all'Agenzia l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, già istituito dall'articolo 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'Osservatorio sulle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e l'Osservatorio sulle reazioni avverse di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95.

Art. 19.
Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso

1. Nell'ambito dell'Agenzia operano la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».

2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonché i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *l)* della legge di riferimento; essa svolge, altresì, attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.

4. La Commissione consultiva tecnico-scientifica è nominata con decreto del Ministro della salute, ed è composta dal Direttore generale, con funzioni di Presidente, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità o da un suo delegato e da diciassette membri di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci, di cui sette designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e nove dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui uno con funzione di vicepresidente.

5. I componenti della Commissione di cui al comma 3 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati per più di una volta.

6. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione prevista dall'articolo 48, comma 33, della legge di riferimento.

7. Il Comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto dal Direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede e da cinque componenti designati dallo stesso Ministro, cinque dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente.

8. I componenti del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.

9. I componenti del Comitato di cui al comma 6 durano in carica cinque anni e non possono essere rinominati più di una volta.

Art. 20.
Centro di collegamento Agenzia-Regioni

1. Nell'ambito dell'Agenzia opera il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le Regioni, che si avvale degli Osservatori di cui all'articolo 18 del presente regolamento. In particolare il Centro, al fine di assicurare una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le Regioni, svolge le seguenti attività di studio e consultive:

a) analisi degli andamenti, degli scostamenti rispetto al tetto programmato e dei fattori determinanti la spesa farmaceutica nazionale e regionale a carico del Servizio sanitario nazionale, la spesa farmaceutica

ospedaliera, la spesa farmaceutica derivante dalla distribuzione diretta e l'onere a carico del cittadino, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED);

b) analisi delle forme e delle modalità di distribuzione e di rimborso a livello regionale;

c) raccordo dei flussi informativi sui farmaci nell'ambito del sistema informatico del Ministero della salute e delle Regioni;

d) promozione delle politiche e valutazione dei risultati della prescrizione dei farmaci generici a livello nazionale e regionale;

e) proposte per definire le modalità di analisi e gli indicatori per la trasmissione alle Regioni dei dati degli Osservatori nazionali di cui all'articolo 18 del presente regolamento;

f) proposte per il coordinamento e la incentivazione delle politiche di informazione e di pubblicità dei farmaci, per la farmacovigilanza e per la sperimentazione clinica.

2. Il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le Regioni è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione. È composto da dieci membri, di cui cinque designati dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore generale e cinque dalla Conferenza Stato-Regioni ed è presieduto da uno dei componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Centro è rinnovato ogni cinque anni.

Art. 21.

Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo

1. L'Agenzia, al fine di promuovere la ricerca scientifica a carattere pubblico e trasnazionale nei settori strategici della assistenza e favorire gli investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale, si avvale di un'apposita Commissione denominata «Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo». In particolare, la Commissione:

a) definisce principi e modalità per il riconoscimento di un premio alla ricerca da attribuire sul prezzo di rimborso di specialità con rilevante grado di innovatività;

b) raccoglie e valuta progetti di ricerca, anche cofinanziati da soggetti privati, in funzione del loro particolare impatto economico, di sviluppo sociale e valore strategico per il Servizio sanitario nazionale, proponendoli al Consiglio di amministrazione per possibili misure di sostegno e promozione;

c) predispone il monitoraggio sulle normative, sui finanziamenti, sui progetti e sui risultati della ricerca nel settore farmaceutico sul territorio nazionale;

d) propone iniziative per l'integrazione della ricerca scientifica italiana con quella europea ed internazionale, con particolare riferimento ai documenti di programmazione della Unione Europea;

e) attua forme stabili per lo scambio di informazioni e proposte con la Commissione ricerca del Ministero della salute.

2. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio di amministrazione. È composta da dieci membri, di cui cinque designati dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore generale e cinque dalla Conferenza Stato-Regioni ed è presieduta da uno dei componenti designati dal Consiglio di amministrazione. I membri sono scelti tra persone in possesso di competenza specifica in materia di ricerca sanitaria e farmaceutica e di altre professionalità, così da assicurare l'interdisciplinarietà della Commissione stessa. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni.

3. I componenti della Commissione devono dichiarare all'atto della nomina di non essere in posizione di conflitto di interessi con l'attività della Commissione stessa.

Art. 22.

Vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro della salute può disporre ispezioni anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i dati e le informazioni sull'attività svolta dalla stessa.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di adozione dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, la determinazione del compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, il bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni può recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure può motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti, i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, del presente regolamento, sono approvati con il concerto del Ministero della funzione pubblica.

5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei bilanci si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 23.

Amministrazione e contabilità

1. L'Agenzia provvede autonomamente alla gestione delle entrate previste per l'attuazione dei propri fini istituzionali, costituite:

a) dal finanziamento annualmente erogato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) dal 20 per cento dei proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, per il settore relativo ai farmaci;

c) dai corrispettivi per servizi di consulenze, collaborazione, assistenza e ricerca prestati a soggetti pubblici;

d) da altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. L'Agenzia provvede, inoltre, alla gestione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 18, della legge di riferimento.

3. L'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia è disciplinata con apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, secondo i principi contabili previsti dal codice civile, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica.

4. Il regolamento di cui al precedente comma 3, prevede, inoltre, norme sulla struttura e gestione di bilancio, sulle modalità di riconciliazione dei trasferimenti finanziari con i capitoli di cui all'articolo 48, comma 9, della legge di riferimento, sul conto consuntivo, sulla gestione del patrimonio, sull'attività negoziale e su ogni altro aspetto gestionale e contabile.

Art. 24.

Controlli

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 25.

Ruolo organico

1. Il ruolo organico dell'Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennità di perequazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 362/1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto.

2. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà disciplinato l'ordinamento del personale dell'Agenzia, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 26.

Personale a contratto e comandato

1. Ai fini del perseguimento delle funzioni dell'Agenzia e nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, autorizza in via preventiva ogni anno il numero dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolari competenze corredate da titoli idonei e gli oneri finanziari connessi, previsti dall'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento, nonché i criteri da osservare per la scelta dei contraenti. Alla stipula dei singoli contratti provvede il Direttore generale. Il Direttore generale adotta, inoltre, i provvedimenti che consentono all'Agenzia di avvalersi di personale in posizione di comando, nei limiti di quaranta unità complessivamente, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento.

Art. 27.

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 34, della legge di riferimento, l'Agenzia, per la gestione contabile, si avvale, fino e non oltre il 31 dicembre 2004, delle strutture del Ministero della salute, secondo modalità e procedure da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

«Art. 48 *(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)*. — 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'àmbito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta ai farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c), d), e), f)* sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul Servizio sanitario nazionale.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera *b)*, si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b)* e *c)*, sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le società scientifiche pertinenti e le università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre cinque giorni prima dalla data della riunione".

24. Nel comma 3 dell'art. 6, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanità" sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore di sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione sede della sperimentazione";

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni».

— Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 8 *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'Agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del Dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

*d*1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

*d*2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

*d*3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

*d*4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.».

«Art. 9 *(Il personale e la dotazione finanziaria)*. — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2003, n. 129.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 48 del citato decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 32 della Costituzione è il seguente:

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) è il seguente:

«Art. 68 *(Riduzione ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica)*. — 1.-6. *(Omissis)*.

7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:

a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;

b) svolgere, nei settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;

c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico):

«Art. 11 *(Scambio informazioni)*.— 1.-3. *(Omissis)*.

4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni già operante presso la direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigi-

lanza, quale parte dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali istituito ai sensi del comma 7 dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incaricato di svolgere, nell'ambito delle dotazioni organiche della medesima direzione generale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i seguenti compiti:

a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione dei relativi rapporti con i dati regionali da trasmettere alle singole regioni;

b) raccordo con la banca dati centrale europea;

c) supporto alle attività dei comitati etici locali;

d) redazione di rapporti annuali e parziali, indirizzati alle regioni e agli operatori di settore, che descrivano in maniera quali-quantitativa, anche su base regionale e locale, lo stato della ricerca clinica farmacologica in Italia;

e) realizzazione, di intesa con le regioni, di iniziative di formazione per il personale coinvolto nella sperimentazione clinica dei medicinali.».

— Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95 (Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2003, n. 101.

Nota all'art. 22:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1998, n. 297.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993):

«Art. 5 *(Norme relative al settore sanitario).* — 1.-11. *(Omissis).*

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti».

Nota all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1.-3. *(Omissis).*

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo».

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 7, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria):

«Art. 7 *(Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità).* — 1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti».

04G0277

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ACCORDO 28 luglio 2004.

Accordo di programma stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero delle attività produttive e la regione Toscana, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive, localizzate nei bacini minerari di crisi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
LA REGIONE TOSCANA

Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

le finalità del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

l'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

la citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero delle attività produttive, già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

la legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione;

la deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Visto l'accordo di programma stipulato il 30 dicembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive e la regione Toscana con il quale è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a beneficiare dei contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;

Considerato che:

nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive si registra la sussistenza di disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993 convertito in legge n. 204/1993 in conseguenza dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi di investimento già agevolati, ex art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;

si è conclusa la procedura di concessione dei contributi per tutte le iniziative sostitutive comprese nella graduatoria di merito di cui all'art. 4 del suindicato accordo di programma stipulato in data 30 dicembre 1999;

è stata effettuata in sede ministeriale una più approfondita valutazione delle domande di agevolazione a suo tempo presentate anche in considerazione di alcuni ricorsi presentati, dalla quale è emersa la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'agevolazione, in relazione ad alcuni progetti di investimento non considerati ammissibili nella graduatoria di merito approvata con il cennato accordo di programma del 30 dicembre 1999;

la concessione di tali ulteriori cennati aiuti alla creazione di attività di diversificazione economica presso la regione Toscana è altresì conforme alle vigenti disposizioni comunitarie sulla disciplina del regime in favore delle aree colpite dal settore minerario (decisione Commissione U.E. del 25 settembre 2000, prot. 107021);

a termine di quanto fin qui esposto risultano infatti rispettati sia il divieto di proroga del regime oltre il 31 dicembre 2000, in quanto le imprese interessate prese in considerazione hanno presentato il relativo progetto di investimento anteriormente al 15 settembre 1999, sia l'impegno a non rifinanziare il regime stesso, dato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative in argomento si provvede tramite le disponibilità finanziarie emerse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attuazione dei programmi già agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 221/1990;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero delle attività produttive e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Toscana elencati al successivo art. 3.

I contributi statali concedibili, ai sensi della normativa vigente per la realizzazione di tali interventi sono determinati fino alla concorrenza di Euro 1.031.209,20, in base all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

La concessione delle agevolazioni e l'impegno delle relative somme avverranno con successivi provvedimenti sul piano di gestione n. 25 del capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei rientri intervenuti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 121/1993, convertito in legge n. 204/1993, per effetto dei disimpegni relativi alla mancata attivazione dei programmi già agevolati ai sensi dello stesso art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990.

Art. 3.

È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana:

N° ord.	Denominazione della Società / Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	reimpiego minerario	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Congregazione Vallombrosiana	Regello	FI	S. BARBARA	PI	NO	10	2	3.897.183,76	583.596,00	583.596,00
2	Csr	Casole D'Elsa	SI	S. BARBARA	PI	NO	15	4	1.910.890,53	171.980,15	755.576,15
3	Chianciano Salute	Chianciano	SI	AMIATA	PI	NO	9	2	1.837.553,65	275.633,05	1.031.209,20

Il contributo concedibile ai sensi della normativa vigente, in base all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 4.

In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero delle attività produttive e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle società presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 3, con decreti emanati dal Ministero delle attività produttive secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Il presente Accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Il presente Accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il presidente della giunta della regione Toscana
MARTINI

04A09377

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2004.

Inclusione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/60/CE della Commissione del 23 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/60/CE del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva quinoxyfen, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che la relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/60/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/60/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva quinoxyfen è iscritta fino al 31 agosto 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 28 febbraio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari a adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei pro-

dotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinoxyfen non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° marzo 2005.

4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 31 agosto 2004, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 28 febbraio 2006 a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 28 febbraio 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 209

ALLEGATO I

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
83	Quinoxyfen Numero CAS 124495-18-7 Numero CIPAC 566	5,7-dichloro-4 (p-fluorophenoxy) quinoline	970 g/Kg	1° settembre 2004	31 agosto 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del quinoxyfen, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A09373

DECRETO 3 giugno 2004.

Inclusione della sostanza attiva mepanipyrim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/62/CE della Commissione del 26 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/62/CE del 26 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che l'Italia, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva mepanipyrim, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che la relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/62/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva mepanipyrim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/62/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per tale sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva mepanipyrim è iscritta fino al 30 settembre 2014 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mepanipyrim non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2005.

4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 30 settembre 2004 presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2006 a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2007.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 208

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
91	Mepanipyrim N. CAS 110235-47-7 N. CIPAC 611	N-(4-methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl) aniline	960 g/kg	1° ottobre 2004	30 settembre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mepanipyrim, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame

04A09372

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2004.

Ripartizione, per settori di intervento e aree territoriali delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il successivo comma 5 del medesimo art. 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 21, comma 6, dell'indicato decreto-legge n. 269, il quale stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004;

Vista la legge del 24 dicembre 2003, n. 351 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge finanziaria per il 2004, il quale inserisce dopo l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 l'art. 6-*bis* «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» prevedendo che siano trasferite le risorse finanziarie connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2004, il quale indica che all'attuazione dei commi 83 e 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta pertanto, la necessità di dover individuare le risorse finanziarie da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del succitato art. 3, comma 86;

Visto l'art. 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;

Visto l'art. 3, comma 103, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102 del medesimo articolo;

Visto il successivo comma 116 del medesimo art. 3, il quale indica che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:

a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

Ritenuto pertanto, che le risorse destinate alle finalità, enunciate all'art. 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli interventi di politica sociale di cui alla legge n. 328/2000;

Tenuto conto che successivamente al presente riparto saranno definiti gli accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni per l'adozione degli interventi relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché per le scuole dell'infanzia;

Visto l'art. 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato» le cui risorse afferiscono al Fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro-nidi nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per gli asili nido per l'anno finanziario 2003;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3, e 8 della legge n. 448 del 2001, sottolinea, comunque, «la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili - nido, relativo a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti»;

Ritenuta pertanto, la necessità di assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo per gli asili nido in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 che prevede che lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi € 68.000.000 sul capitolo 2506 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 2503 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 39 della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano presenti € 2.600.000 sul capitolo 2800 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali»;

Considerato pertanto, che la somma complessiva da ripartire nel 2004 ammonta a complessivi € 1.884.346.940,00. La somma di € 1.734.346.940,00 è afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali come di seguito specificato:

€ 1.657.033.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1);

€ 68.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 2506 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.30.);

€ 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2503 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.30);

€ 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2800 «Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.33);

La somma di € 150.000.000,00 è afferente al Fondo per gli asili nido ed è presente in bilancio al capitolo 1771 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2.);

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.884.346.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 20 maggio 2004 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004, ammontano a € 1.734.346.940,00.

2. Le risorse di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ammontano a € 150.000.000,00 e sono trasferite alle regioni e alle province autonome senza vincolo di destinazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, per un totale complessivo di € 1.884.346.940,00, sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	€	808.630.000,00
2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€	1.000.000.000,00
3. Somme destinate ai comuni	€	44.466.939,00
4. Somme destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€	14.000.000,00
5. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	17.250.001,00
TOTALE . . .	€	1.884.346.940,00

Art. 2.

Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2004;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;

Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2003;

Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali attribuito con le risorse di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e senza vincolo di destinazione;

Tab. 5) Totale delle risorse assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Tab. 6) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2003;

Tab. 7) Fondo da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 3, comma 86, legge finanziaria per l'anno 2004;

Tab. 8) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale fondo sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l'emanazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 103 della legge finanziaria per il 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 115

TABELLA N. 1
Riparto generale

Riparto generale delle risorse finanziarie per l'anno 2004

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	1.884.346.940
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	€	808.630.000
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi.		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	1.000.000.000
(di cui euro 150.000.000 del fondo asili nido previsto dall'art. 70, legge n. 448 del 2001)		
Fondi destinati ai Comuni	€	44.466.939
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€	14.000.000
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	17.250.001

TABELLA N. 2
Diritti soggettivi

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - *Assegni ai nuclei familiari ecc.*	€ 366.000.000
Art. 66 - *Assegni di maternità ecc.*	€ 275.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - *Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave*	€ 61.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - *Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major*	€ 3.630.000
Totale onere pregresso	€ 103.000.000
TOTALE	**€ 808.630.000**

TABELLA N. 3
Regioni 2004

Risorse del FNPS destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse indistinte 2004	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'	Politiche per la famiglia in particolare per anziani disabili (lett. A)	Abbattimento barriere architettoniche (lett. B)	Integrazione scolastica alunni portatori di handicap (lett. C)	Servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia (lett. D)	Totale risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	11.754.965	4.251.181	1.715.820	490.234	980.468	1.642.284	**20.834.953**
Basilicata	1,23%	5.900.755	2.134.007	861.307	246.088	492.175	824.394	**10.458.724**
Calabria	4,11%	19.721.224	7.132.177	2.878.619	822.463	1.644.925	2.755.249	**34.954.657**
Campania	9,98%	47.874.591	17.313.836	6.988.040	1.996.583	3.993.165	6.688.552	**84.854.766**
Emilia Romagna	7,05%	33.827.577	12.233.736	4.937.660	1.410.760	2.821.520	4.726.046	**59.957.300**
Friuli Ven. Giulia	2,19%	10.519.027	3.804.204	1.535.415	438.690	877.380	1.469.612	**18.644.328**
Lazio	8,60%	41.244.649	14.916.119	6.020.297	1.720.085	3.440.170	5.762.284	**73.103.603**
Liguria	3,02%	14.479.007	5.236.330	2.113.436	603.839	1.207.678	2.022.860	**25.663.149**
Lombardia	14,15%	67.857.109	24.540.510	9.904.798	2.829.942	5.659.885	9.480.307	**120.272.552**
Marche	2,68%	12.830.377	4.640.103	1.872.793	535.084	1.070.167	1.792.530	**22.741.054**
Molise	0,80%	3.825.322	1.383.427	558.365	159.533	319.066	534.435	**6.780.148**
P.A. di Bolzano	0,82%	3.949.914	1.428.486	576.551	164.729	329.458	551.842	**7.000.980**
P.A. di Trento	0,84%	4.048.387	1.464.098	590.925	168.836	337.671	565.600	**7.175.516**
Piemonte	7,18%	34.438.354	12.454.624	5.026.812	1.436.232	2.872.464	4.811.377	**61.039.864**
Puglia	6,98%	33.458.850	12.100.386	4.883.838	1.395.382	2.790.765	4.674.531	**59.303.753**
Sardegna	2,96%	14.197.079	5.134.371	2.072.284	592.081	1.184.162	1.983.472	**25.163.448**
Sicilia	9,19%	44.050.176	15.930.737	6.429.807	1.837.088	3.674.175	6.154.244	**78.076.227**
Toscana	6,55%	31.433.567	11.367.943	4.588.217	1.310.919	2.621.838	4.391.579	**55.714.063**
Umbria	1,64%	7.873.075	2.847.296	1.149.198	328.342	656.684	1.099.946	**13.954.542**
Valle d'Aosta	0,29%	1.384.088	500.555	202.029	57.723	115.445	193.371	**2.453.210**
Veneto	7,28%	34.897.213	12.620.570	5.093.790	1.455.369	2.910.737	4.875.485	**61.853.163**
TOTALI	**100%**	**€ 479.565.306**	**€ 173.434.694**	**€ 70.000.000**	**€ 20.000.000**	**€ 40.000.000**	**€ 67.000.000**	**€ 850.000.000**

TABELLA N. 4
Regioni 2004

Risorse del fondo asili nido destinate alle Regioni e province autonome senza vincolo di destinazione

(Le risorse sono state ripartite con le percentuali utilizzate nell'anno 2003 per il riparto del FNPS)

REGIONI	%	Risorse fondo asili nido 2004
Abruzzo	2,45%	3.676.756
Basilicata	1,23%	1.845.657
Calabria	4,11%	6.168.469
Campania	9,98%	14.974.371
Emilia Romagna	7,05%	10.580.700
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.290.175
Lazio	8,60%	12.900.636
Liguria	3,02%	4.528.791
Lombardia	14,15%	21.224.568
Marche	2,68%	4.013.127
Molise	0,80%	1.196.497
P.A. di Bolzano	0,82%	1.235.467
P.A. di Trento	0,84%	1.266.268
Piemonte	7,18%	10.771.741
Puglia	6,98%	10.465.368
Sardegna	2,96%	4.440.609
Sicilia	9,19%	13.778.158
Toscana	6,55%	9.831.893
Umbria	1,64%	2.462.566
Valle d'Aosta	0,29%	432.919
Veneto	7,28%	10.915.264
TOTALI	**100%**	**€ 150 000.000**

TABELLA N. 5
Regioni 2004

Risorse destinate alle Regioni e province autonome
(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse FNPS 2004	Risorse fondo asili nido 2004	Totale risorse indistinte 2004
Abruzzo	2,45%	20.834.953	3.676.756	24.511.709
Basilicata	1,23%	10.458.724	1.845.657	12.304.382
Calabria	4,11%	34.954.657	6.168.469	41.123.125
Campania	9,98%	84.854.766	14.974.371	99.829.137
Emilia Romagna	7,05%	59.957.300	10.580.700	70.538.000
Friuli Ven. Giulia	2,19%	18.644.328	3.290.175	21.934.503
Lazio	8,60%	73.103.603	12.900.636	86.004.238
Liguria	3,02%	25.663.149	4.528.791	30.191.940
Lombardia	14,15%	120.272.552	21.224.568	141.497.120
Marche	2,68%	22.741.054	4.013.127	26.754.182
Molise	0,80%	6.780.148	1.196.497	7.976.645
P.A. di Bolzano	0,82%	7.000.980	1.235.467	8.236.448
P.A. di Trento	0,84%	7.175.516	1.266.268	8.441.784
Piemonte	7,18%	61.039.864	10.771.741	71.811.604
Puglia	6,98%	59.303.753	10.465.368	69.769.121
Sardegna	2,96%	25.163.448	4.440.609	29.604.057
Sicilia	9,19%	78.076.227	13.778.158	91.854.385
Toscana	6,55%	55.714.063	9.831.893	65.545.957
Umbria	1,64%	13.954.542	2.462.566	16.417.108
Valle d'Aosta	0,29%	2.453.210	432.919	2.886.130
Veneto	7,28%	61.853.163	10.915.264	72.768.427
TOTALI	**100%**	**€ 850.000.000**	**€ 150.000.000**	**€ 1.000.000.000**

TABELLA N. 6
Comuni 2004

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2003)

COMUNI	IMPORTI 2004
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

TABELLA N. 7
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Fondi destinati al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Tipologia intervento	
Risorse da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€ 14.000.000

TABELLA N. 8
Fondo indistinto 2004

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui 1.700.000 euro da destinare al reddito di ultima istanza)	€ 17.250.001

FONDO INDISTINTO

		anno 2004
IMMIGRAZIONE		
Dlgs. 286/98 - Fondo immigrazione	€	3.000.000
HANDICAP		
L. 284/97 - Contributo alla federazione pro-ciechi	€	1.032.914
INFANZIA		
L. 285/97 - Servizio informazione ecc. infanzia (innocenti)	€	1.200.000
L. 451/97 - Osservatorio infanzia	€	1.410.000
FAMIGLIA		
L. 328/00 - Sistema informativo servizi sociali	€	304.500
Incontri osservatorio Famiglia e diffusione informazioni anno internaz.	€	300.000
incarichi per studi sulla condizione dell'anziano e monitoraggio bandi	€	180.000
RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE:		
cominicazione, promozione ed eventi istituzionali	€	552.000
studi e ricerche	€	384.000
rimborso spese Forum CSR	€	50.400
VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONISMO		
L. 266/91 - Fondo volontariato	€	1.178.473
L. 266/91 - Osservatorio volontariato - funzionamento	€	250.000
L. 342/00 - Acquisto beni strumentali - contributi	€	2.000.000
L. 438/98 - promozione sociale (verranno erogati contributi solo alle associazioni storiche)	€	2.580.000
programma comunitario gioventù	€	80.000
Ulteriori Finalizzazioni		
L. 328/00 - valutazione e monitoraggio delle politiche sociali	€	500.000
L. 328/00 - Commissione indagine esclusione sociale	€	129.114
reddito di ultima istanza	€	1.700.000
Totale	€	16.831.401
Rimanenza	€	418.600
Totale	**€**	**17.250.001**

04A09290

DECRETO 27 agosto 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quattordici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Libera Stampa Napoletana», con sede in Napoli, costituita in data 11 aprile 1953 per rogito notaio Antonio Trola, registro società n. 326/53, REA n. 174967, BUSC n. 455;

«Lavoratori Sorrentini», con sede in Piano di Sorrento, costituita in data 28 dicembre 1973 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, registro società n. 214/74, REA n. 289941, codice fiscale n. 03163140639, BUSC n. 5528;

«Sara», con sede in Pomigliano d'Arco, costituita in data 18 febbraio 1973 per rogito notaio Luigi Coppola, registro società n. 200/74, REA n. 290689, codice fiscale n. 80104630639, BUSC n. 5542;

«Regione Campania Fuorigrotta 83», con sede in Napoli, costituita in data 13 febbraio 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo, registro società n. 1469/74, BUSC n. 5924;

«Posillipo», con sede in Ottaviano, costituita in data 25 settembre 1974 per rogito notaio Giovanni Angelone, registro società n. 1908/74, REA n. 293450, BUSC n. 6172;

«Antoniana», con sede in S. Antonio Abate, costituita in data 23 marzo 1976 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, registro società n. 858/76, REA n. 301180, codice fiscale n. 90001050633, BUSC n. 6990;

«Nuova Marano», con sede in Napoli, costituita in data 27 giugno 1967 per rogito notaio Iris Albano, registro società n. 1440/67, REA n. 308611, codice fiscale n. 01460900630, BUSC n. 7385;

«Edil Coop Prima», con sede in Casoria, costituita in data 30 ottobre 1978 per rogito notaio Alessandro Chieffi, registro società n. 2132/78, REA n. 314199, codice fiscale n. 01625680630, BUSC n. 7940;

«Eden », con sede in Meta di Sorrento, costituita in data 14 aprile 1980 per rogito notaio Fulvio Pinto, registro società n. 2020/80, REA n. 326823, codice fiscale n. 03225670631 - BUSC n. 8808;

«Lo Scoglio», con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 5 settembre 1980 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, registro società n. 3027/80, REA n. 329602, codice fiscale n. 90001720631, BUSC n. 8982;

«Folgore», con sede in Pozzuoli, costituita in data 3 ottobre 1981 per rogito notaio Mario Ferrara, registro società n. 3533/81, REA n. 341378, codice fiscale n. 03617120633, BUSC n. 9550;

«Edil Meridionale», con sede in Caivano, costituita in data 7 aprile 1983 per rogito notaio Lea Sbriziolo, registro società n. 2263/83, REA n. 351793, codice fiscale n. 04152720639, BUSC n. 10421;

«La Chiocciola», con sede in Sorrento, costituita in data 30 giugno 1983 per rogito notaio Luigi Cariello, registro società n. 2937/83, REA n. 353891, codice fiscale n. 04255560635, BUSC n. 10484;

«La Saggezza», con sede in Anacapri, costituita in data 10 gennaio 1987 per rogito notaio Giovanni Cesaro, registro società n. 1325/87, REA n. 420852, codice fiscale n. 05180070632, BUSC n. 11946.

Napoli, 27 agosto 2004

Il direttore provinciale: MORANTE

04A09291

DECRETO 6 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Silenzio società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro - l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1 ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 17 luglio 2000 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Silenzio società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Silenzio società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stame Federico in data 17 gennaio 1991, tribunale di Bologna, BUSC n. 4136/250939.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A09293

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Latte Frosinone sud società cooperativa a r.l.», in Pastena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 agosto 2004 eseguita nei confronti della Società cooperativa «Latte Frosinone sud società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Latte Frosinone sud società cooperativa a r.l.», con sede in Pastena costituita a rogito notaio dott. Labate Roberto in data 23 dicembre 1985 repertorio n. 27864, registro imprese n. 2341 della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1144/216620 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A09341

DECRETO 7 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Collina Paradiso piccola società cooperativa agricola a r.l.», in Ceccano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rap-

porti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 agosto 2004 eseguita nei confronti della società cooperativa «Collina Paradiso Piccola società cooperativa Agricola a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Collina Paradiso Piccola società cooperativa Agricola a r.l.», con sede in Ceccano, costituita a rogito notaio dott. Raponi Francesco in data 5 maggio 1999, repertorio n. 20821, registro imprese n. 16474 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1876/288340 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A09342

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'atelier del pane soc. coop. a r.l.», in Laterza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai provveduto alla redazione ed approvazione di alcun bilancio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «L'atelier del Pane soc. coop. a r.l.», con sede legale in Laterza (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2187/254311, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cioffi di Mottola in data 30 gennaio 1991, repertorio n. 2007, raccolta n. 500, codice fiscale n. 01843560739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09343

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Commerciale Tamburi soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto ed approvato alcun bilancio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Commerciale Tamburi soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2620/286764, costituita per rogito notaio dott. Angelo Raffaele Quaranta di Taranto in data 10 dicembre 1998, repertorio n. 26572, raccolta n. 8942, codice fiscale n. 02228540734, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09344

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Zeugma Civilità del Segno soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai provveduto alla redazione ed approvazione di alcun bilancio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Zeugma Civilità del Segno soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2340/268428, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 29 marzo 1994, repertorio n. 40815, raccolta n. 12672, codice fiscale n. 01978270732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09345

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Giuseppe di Faggiano soc. coop. a r.l.», in Faggiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto ed approvato alcun bilancio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «San Giuseppe di Faggiano soc. coop. a r.l.», con sede legale in Faggiano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1665/210314, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 11 febbraio 1985, repertorio n. 174505, codice fiscale n. 00962180733, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09346

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «General Vetroplast soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1988 relativo all'esercizio 1987;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «General Vetroplast soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1779/220272, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Mobilio di Taranto in data 21 novembre 1985, repertorio n. 6047, codice fiscale n. 00991670738, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09347

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto M soc. coop. a r.l.», in Montemesola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1989 per l'esercizio 1988;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto M soc. coop. a r.l.», con sede legale in Montemesola (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1783/220276, costituita per rogito notaio dott. Guido Maldari di Taranto in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 7247, raccolta n. 77, codice fiscale n. 01030190738, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09348

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pro.Co.Mo. soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1998 per l'esercizio 1997;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Pro.Co.Mo. soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1723/216315, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 2 ottobre 1985, reper-

torio n. 176088, codice fiscale n. 01001930732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09349

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ulivo soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 18 luglio 2000 è quello al 31 dicembre 1999;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ulivo soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2562/283156, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 2 dicembre 1996, repertorio n. 34262, raccolta n. 13833, codice fiscale n. 02128540735, omologato dal Tribunale di Taranto in data 22 gennaio 1997, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09350

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Eurotaras soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 18 giugno 2001 è quello al 31 dicembre 2000;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Eurotaras soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 2887/301903, costituita per rogito notaio dott.ssa Daniela de Francesco di Taranto in data 3 maggio 2000, repertorio n. 7073, raccolta n. 1845, codice fiscale n. 02332480736, omologato dal tribunale di Taranto in data 16 giugno 2000, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09351

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova soc. coop. a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 18 luglio 2000 è quello al 31 dicembre 1999;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova soc. coop. a r.l.», con sede legale in Grottaglie (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2113/248075, costituita per rogito dott.ssa Luciana Chirizzi di Grottaglie in data 8 settembre 1989, repertorio n. 6163, raccolta n. 1699, codice fiscale n. 01790890733, omologato dal tribunale di Taranto in data 23 ottobre 1989, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09352

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «L'Europea soc. coop. a r.l.», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che non ha mai redatto ed approvato bilanci di esercizio;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «L'Europea soc. coop. a r.l.», con sede legale in Massafra (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2380/270949, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 14 marzo 1995, repertorio n. 21116, raccolta n. 8164, codice fiscale n. 02044580732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09353

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Giovani 2000 soc. coop. a r.l.», in San Marzano S.G.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nel confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1993 per l'esercizio 1992;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Giovani 2000 soc. coop. a r.l.», con sede legale in San Marzano S.G. (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2123/248593, costituita per rogito notaio dott.ssa Magda Garofalo di Sava in data 1° giugno 1990, repertorio n. 12855, raccolta n. 3592, codice fiscale n. 01819380732, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09354

DECRETO 10 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Squalo soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato nel 1987 per l'esercizio 1986;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Lo Squalo soc. coop. a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1092/145976, costituita per rogito notaio dott. Donato Pirro di Taranto in data 5 febbraio 1976, repertorio n. 160185, codice fiscale n. 00254670730, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 10 settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A09355

DECRETO 14 settembre 2004.

Scioglimento di venti società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
2469	63215	EDILIZIA GAVINANA E BANDINO	Firenze	17/10/1958	158130
2472	64016	SANT ANTONIO	Firenze	03/01/1959	160802
2480	76408	COOPERATIVA EDIFICATRICE ANDREINA	Firenze	02/03/1963	187609
2524	101088	CASA SERENA	Firenze	18/07/1967	211214
2547	100043	FILARMONICA DI TOSI	Reggello	01/06/1930	80013950482
2586	106477	COOPERATIVA EDIFICATRICE S. LORENZO	Campi Bisenzio	13/09/1968	217515
2679	110342	SAROPLI	Firenze	27/01/1970	225096
2690	110881	LA CASETTA	Lastra a Signa	11/02/1970	225898
2773	113152	MONTE ZURRONE	Firenze	22/09/1970	228611
2777	113245	DI.FER. SOC. COOPERATIVA EDILIZIA	Firenze	01/10/1970	229658
2821	115409	SOCIETA' COOPERATIVA C.E. BELLAVISTA	Firenze	14/06/1971	01383920483
2856	115808	LA RINA	Calenzano	08/06/1971	84000630487
2858	115867	TEATRO DELLA CONVENZIONE DI FIRENZE	Firenze	05/08/1971	00608670485
2863	116248	NUOVA EUROPA IV	Firenze	14/04/1971	232692
2909	118310	COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI MARRADI	Marradi	29/11/1971	234938
2921	118810	C.E.L. COOPERATIVA EDILIZIA FRA LAVORATORI	Borgo San Lorenzo	28/12/1971	233923
2992	121542	LE TRE PIETRE	Firenze	26/09/1972	236738
3087	127045	CAMPITAL	Calenzano	30/09/1973	243160
3113	128404	VITALBA	Firenze	12/11/1973	244059
3133	128920	LA VILLA	Firenze	14/12/1973	245543

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini n. 9, Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A09292

DECRETO 16 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Noleggiatori del Garda», in Sirmione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il comma 1, prima parte, dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria (e del verbale di accertamento) 27 febbraio 2004 con la quale è stato accertato che la società cooperativa Noleggiatori del Garda si trova nella condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita: non ha ancora provveduto al rinnovo delle cariche sociali — l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisce all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 — la cooperativa è rimasta sempre inattiva, al 31 luglio 2002 risultano attività di natura mobiliare e passività per € 4.540,82;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale delle cooperative in data 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la «regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Noleggiatori del Garda», con sede in Sirmione, costituita per rogito del notaio Tufano Gianni, in data 13 dicembre 1996, rep. 44864, registro imprese n. 01911430989 di Brescia, posizione provinciale/nazionale n. 3898.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 16 settembre 2004

p. *Il direttore provinciale:* MONGELLI

04A09356

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Campania, relativamente alla provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Campania con il quale lo stesso ha certificato che nel territorio della provincia di Benevento si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania relativamente alla provincia di Benevento, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Falanghina b., Malvasia di Candia b., Trebbiano Toscano b.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09328

DECRETO 20 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante per la regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio, limitatamente alla provincia di Benevento, si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Falanghina b., Malvasia di Candia b., Trebbiano toscano b.;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Benevento per i vini da tavola e per i vini IGT e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Falanghina b., Malvasia di Candia b., Trebbiano toscano b.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

04A09327

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2004.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, presentato dalla Vicuron Pharmaceuticals Italy S.r.l., in Milano, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca», ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 17 febbraio 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2002, tra i quali quello presentato da Biosearch Italia S.p.a., ora Vicuron Pharmaceuticals Italy S.r.l. - Milano N.P. 2507/02 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Messa a punto ed applicazione di tecnologie avanzate per la ricerca di nuovi farmaci»;

Acquisite in data 1° dicembre 2003, prot. n. 9867 le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto Ministeriale incaricato e in data 11 dicembre 2003, prot. n. 10237 quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 27 aprile 2004, in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo

di € 9.511.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 496.400,00 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che, per l'anno 2002 sono state assegnate nella misura ridotta di € 13.492.694 e le risorse disponibili per le economie di gestione degli anni precedenti determinate alla data del presente decreto in € 32.206.087,40;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2507/02 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 2507/02, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Messa a punto ed applicazione di tecnologie avanzate per la ricerca di nuovi farmaci antimicrobici», soggetto esecutore Vicuron Pharmaceuticals Italy S.r.l., sede legale in Milano, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 8.744.090,00 di cui € 1.714.110,00 nella forma del contributo nella spesa e € 7.029.980,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 471.580,00 di cui € 124.565,00 nella forma del contributo nella spesa e € 347.015,00 nella forma di credito agevolato, graveranno per € 4.954.263,45 sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 e per € 4.261.406,55 sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relative alle economie di gestione degli anni precedenti, determinate alla data del presente decreto in € 32.206.087,40.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 593/2000, art. 10. Protocollo n. 2507

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2507 del 28/02/2002 • Comitato del 27/04/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto ed applicazione di tecnologie avanzate per la ricerca di nuovi farmaci

Inizio: 01/07/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 17/02/2003

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Vicuron Pharmaceuticals Italy S.R.L.
GERENZANO

- Progetto di Formazione

Titolo: Messa a punto ed applicazione di tecnologie avanzate per la ricerca di nuovi farmaci

Inizio: 01/07/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Vicuron Pharmaceuticals Italy S.R.L.
GERENZANO (VA)

• Costo Totale ammesso	Euro	10.007.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	7.568.600,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.942.400,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	496.400,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 123.000,00	€ 0,00	€ 123.000,00	€ 9.300,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 7.445.600,00	€ 1.907.400,00	€ 9.353.000,00	€ 487.100,00
Extra UE	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
Totale	€ 7.568.600,00	€ 1.942.400,00	€ 9.511.000,00	€ 496.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.838.675,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.714.110,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	124.565,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	7.376.995,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	7.029.980,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	347.015,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
1) Impegno della controllante Vicuron Pharmaceuticals Inc. a fornire alla richiedente il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto e della richiedente ad informare tempestivamente SANPAOLO IMI ed il MIUR, per le determinazioni del caso in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora a seguito di tale variazione la quota del capitale sociale della Vicuron Pharmaceuticals Italy in possesso di Vicuron Pharmaceuticals Inc. dovesse risultare inferiore al 51%.
2) Presentazione da parte di Vicuron Pharmaceuticals Italy Srl di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata del finanziamento (ai sensi del comma 3 All.1 al DM 593).

04A09370

DECRETO 30 luglio 2004.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, presentato dal Centro sviluppo materiali S.p.a., in Roma, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca», ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato dal Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma N.P.1847/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Materiali e tecnologie innovative per settori avanzati»;

Acquisite in data 19 aprile 2004, prot. n. 4270 le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 30 aprile 2004 quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta dell'11 maggio 2004 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 9.260.000,00 per attività di ricerca della durata di 48 mesi ed € 259.973,00 per attività di formazione della durata di 17 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274 ;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1847/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1847/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Materiali e tecnologie innovative per settori avanzati», soggetto esecutore Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 8.797.000,00 di cui € 2.778.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 6.019.000,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 246.974,34 di cui € 64.993,25 nella forma del contributo nella spesa e € 181.981,09 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 593/2000, art. 10. Protocollo n. 1847

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1847 del 28/02/2003 Comitato del 11/05/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Materiali e tecnologie innovative per settori avanzati.

Inizio: 01/02/2004

Durata Mesi: 48

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 09/09/2003

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.
ROMA

- Progetto di Formazione

Titolo: Materiali e tecnologie innovative per settori avanzati

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 17

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 9.519.973,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 9.260.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 259.973,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 9.260.000,00	€ 0,00	€ 9.260.000,00	€ 259.973,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.260.000,00	€ 0,00	€ 9.260.000,00	€ 259.973,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.842.993,25
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.778.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	64.993,25
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	6.200.981,09
• di cui per Ricerca	fino a Euro	6.019.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	181.981,09

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A09369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 settembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 21191 del 16 agosto 2004 con la quale il direttore del summenzionato Afficio ha comunicato che nella medesima giornata del 16 agosto 2004 a causa di un guasto del sistema sono rimasti chiusi gli sportelli catastali;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 7 settembre 2004 con nota prot. n. 1316/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - servizi catastali con riferimento all'attività in premessa specificata per il giorno 16 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 settembre 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A09451

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2315
Yen giapponese	136,34
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,68375
Corona svedese	9,0539
Franco svizzero	1,5477
Corona islandese	87,73
Corona norvegese	8,3410
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,543
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6641
Lira maltese	0,4283
Zloty polacco	4,3429
Leu romeno	41237
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,000
Lira turca	1841900
Dollaro australiano	1,7258
Dollaro canadese	1,5793
Dollaro di Hong Kong	9,6044
Dollaro neozelandese	1,8458
Dollaro di Singapore	2,0869
Won sudcoreano	1411,79
Rand sudafricano	7,9896

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09555

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 355 del 30 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense n. 87, Ferentino (Frosinone), con codice fiscale n. 00408870582:

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Confezioni:

A.I.C. n. 030945012 - 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030945024 - flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030945036 - flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030945048 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030945051 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030945063 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 030945075 - fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030945087 - fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030945099 - fiala 10 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO.

Confezioni A.I.C. n. 030948018 - 5% flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030946014 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030946026 - flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030947016 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030947028 - flacone 500 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 030949010 - «I» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030949022 - «III» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030949034 - «III» flacone 500 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030951014 - «10% + 0,9% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030951026 - «10% + 0,9% soluzione per infusione» flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030952016 - 5% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030952028 - 5% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030952030 - «5% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030952042 - «5% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030952055 - «5% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030952067 - «10% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030952079 - «10% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030952081 - «10% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030952093 - «20% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030952105 - «20% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030952117 - «33% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030952129 - «33% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030952131 - «33% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030952143 - «50% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030952156 - «50% soluzione per infusione» flacone 500 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 031267014 - «II» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 031267026 - «II» flacone 500 ml.

Medicinale: MANNITOLO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030953018 - 5% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030953020 - 10% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030953032 - 10% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030953044 - 18% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030953057 - 18% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030953069 - 18% flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030954010 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030954022 - flacone 500 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030955013 - flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030955025 - flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030956015 - 1,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030956027 - 1,4% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030956039 - 1,4% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030956041 - 8,4% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030956054 - 8,4% flacone 500 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030957017 - 0,9% flacone 50 ml;

A.I.C. n. 030957029 - 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030957031 - 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030957043 - 0,9% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 030957056 - 0,9% 50 ml in flacone 100 ml;

A.I.C. n. 030957068 - 0,9% 100 ml in flacone 250 ml;

A.I.C. n. 030957070 - 0,9% fiala 2 ml;

A.I.C. n. 030957082 - 0,9% fiala 5 ml;

A.I.C. n. 030957094 - 0,9% fiala 10 ml.

Medicinale: SOLUZIONE ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON SODIO GLUCONATO.

Confezione A.I.C. n. 030958019 - flacone 500 ml.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031524010 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031524022 - tanica 10 lt.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE E BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031527017 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031527029 - tanica 10 lt.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031525013 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031525025 - tanica 10 lt.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031526015 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031526027 - tanica 10 lt.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031528019 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031528021 - tanica 10 lt.

Medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

A.I.C. n. 031529011 - tanica 5 lt;

A.I.C. n. 031529023 - tanica 10 lt,

è ora trasferita alla società: Panpharma S.r.l., con sede in zona industriale ASI - Valle Ufita, Flumeri, Avellino, con codice fiscale n. 02102050644.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina»

Estratto decreto n. 339 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni n. 10, Perugia, con codice fiscale n. 02179670548:

Medicinale: VANCOMICINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034890018/G - «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg;

A.I.C. n. 034890020/G - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1g,

è ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venosmine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 809 del 17 settembre 2004

Specialità medicinale: VENOSMINE:

«4% crema» tubo da 40 g - A.I.C. n. 024062046;

«450 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024062073;

«450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 024062085.

Società GEYMONAT S.p.a. via S. Anna, 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Venosmine, «4% crema» tubo da 40 g - A.I.C. n. 024062046, Venosmine, «450 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024062073, Venosmine, «450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 024062085, prodotti anteriormente al 28 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 368 del 28 luglio 2003 possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 19 febbraio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09376

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Antergan»

Estratto provvedimento n. 174 del 6 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: NEO ANTERGAN.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101519015;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101519027;

5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 101519039.

Revocato con decreto n. 95 del 29 luglio 2004.

Titolare A.I.C.: Vetem Tecnica S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 02336860842.

Oggetto del provvedimento: smaltimento scorte.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione del decreto n. 95 del 29 luglio 2004 possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09275

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Antergan C.M.».

Estratto provvedimento n. 175 del 6 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: NEO ANTERGAN C.M.

Confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103632016.

Titolare A.I.C.: Vetem Tecnica S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 02336860842.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

La specialità medicinale per uso veterinario deve essere dispensata al pubblico con «ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Norodine 24».

Estratto provvedimento n. 176 dell'8 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: NORODINE 24.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101080012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101080024.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Camlough Road - Newry (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica tempi di sospensione.

È autorizzata la modifica dei tempi di sospensione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, come di seguito indicato:

carne bovina: 12 giorni;

carne equina: 14 giorni;

carne suina: 15 giorni;

latte bovino: 48 ore;

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09277

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Advovet 180»

Estratto provvedimento n. 173 del 6 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET 180 (danofloxacin).

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0126/001/IA/001.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103312017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103312029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103312031.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede amministrativa in Roma, via Valbondione n. 113 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: modifica denominazione sito produzione.

Si autorizza la modifica di denominazione del sito di produzione da Pfizer S.A. - Zone Industrielle 29, Route des Industries - 37530 Poce sur Cisse - Amboise (Francia) a Pfizer PGM - Zone Industrielle 29, Route des Industries - 37530 Poce sur Cisse - Amboise (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09274

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Adozione del decreto ministeriale di attuazione del regolamento CE 1331/2004, recante modalità di applicazione del regolamento CE 1638/98, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel settore olivicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Con decreto ministeriale n. 1069 del 24 settembre 2004, il Ministro delle politiche agricole e forestali ha fissato le norme di attuazione del regolamento CE 1331/2004, recante modalità di applicazione del regolamento CE 1638/1998, concernente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel settore olivicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

In attesa della registrazione e successiva pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e considerata la ristrettezza dei tempi disponibili per la formalizzazione delle domande, gli operatori interessati possono prendere visione del decreto in questione presso gli uffici competenti delle regioni e presso le sedi delle Unioni nazionali di organizzazioni di produttori olivicoli, nonché sul sito web del Ministero delle politiche agricole e forestali.

04A09450

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto Sandford International School - Addis Abeba - Etiopia, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 15 settembre 2004 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Istituto Sandford International School - Addis Abeba - Etiopia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO *A*

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto «Sandford International School» di Addis Abeba, Etiopia con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore - liceo linguistico ovvero liceo scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati:

linguistico:

1) prima lingua, livello superiore;

2) seconda lingua, livello superiore;

3) terza lingua, livello superiore o medio;

4) storia o economia o geografia, livello superiore o medio;

5) fisica o biologia o chimica, livello superiore o medio;

6) matematica o metodi matematici o studi matematici, livello superiore o medio;

scientifico:

1) prima lingua, livello superiore o medio;

2) seconda lingua, livello medio;

3) storia o geografia o economia, livello superiore o medio;

4) fisica, livello superiore;

5) metodi matematici o matematica o studi matematici, livello superiore;

6) chimica o biologia, livello superiore o medio.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto «Sandford International School» di Addis Abeba, Etiopia quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

24 = 60/100	34 = 82/100
25 = 62/100	35 = 84/100
26 = 64/100	36 = 87/100
27 = 67/100	37 = 89/100
28 = 69/100	38 = 91/100
29 = 71/100	39 = 93/100
30 = 73/100	40 = 96/100
31 = 76/100	41 = 98/100
32 = 78/100	42 = 100/100
33 = 80/100	

04A09371

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401228/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.